



Spett.

Sindaco del Comune di Sabaudia – sede
comunesabaudia@legalmail.it

DANIELE LEODORI
Vicepresidente Regione Lazio
Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e
Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio
Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi
Parco nazionale del Circeo – sede
vicepresidenza@regione.lazio.it

Parco nazionale del Circeo
Via Carlo Alberto, 188
04016 Sabaudia (LT)
parconazionalecirceo@pec.it

Area Economia del Mare - Regione Lazio ; sede
giadarola@regione.lazio.it

Oggetto: Chiusura del sentiero" da Moravia". Ulteriori contributi per la soluzione del problema.

Il sottoscritto Giulio Schisani, CF. SCHGLI55D23F839B ,tel.3358174371, nato a Napoli il 23/04/1955 e residente in Viale di Villa Pamphili 89, 00152 , Roma, Pec: giulio.schisani@pec.it,; in qualità di legale rappresentante dell'associazione "Il Fortino" costituita in San Felice Circeo (atto notaio Mazzarella del 3 ottobre 1987, Rep.n.67135,Racc.n.9646) Codice Fiscale n.91013210595 attribuito il 10/10/1987. (indirizzo PEC al quale inviare eventuali comunicazioni associazioneilfortino@pec.it),

Premesso i seguenti fatti:

1. l'Associazione Il Fortino (apartitica e senza scopo di lucro) come da statuto opera, per la salvaguardia, la protezione e l'uso ottimale del patrimonio naturale, paesaggistico, culturale, architettonico e archeologico del Circeo.
2. All'inizio del 2021, a seguito di segnalazione pervenuta da alcuni cittadini, ha verificato che sulla strada lungomare di Sabaudia (Torre Paola), un sentiero, che consentiva l'accesso al mare, è stato chiuso e inglobato nella proprietà confinante.



3. Il sentiero in oggetto, era stato realizzato ai tempi delle lottizzazioni degli anni '60 sul lungomare tra due proprietà attigue per permettere l'accesso al mare; da sempre era rimasto aperto ed utilizzato in modo pubblico. CONOSCIUTO COME "DA MORAVIA" - ex civico 156 - perché lo scrittore nel tardo pomeriggio era solito fermarsi in riva al mare, portando con sé una sedia ed il suo cane. Tale sentiero è sempre stato fruito dai residenti e non, dai bagnanti e turisti provenienti da tutta Italia,
4. Il sentiero oggi non risulta più accessibile. Il cancello d'accesso - che da sempre tutti ricordano aperto -, è stato chiuso a seguito di lavori di modifiche alla recinzione della proprietà privata, peraltro senza l'esposizione del cartello indicante gli estremi dell'autorizzazione ed i nominativi dei relativi attori.

In data 08/01/2021 Il Fortino ha inviato alle autorità competenti un esposto (All. 1 - Prot. 05/2021) evidenziando che la discesa in oggetto è stata aperta per oltre 60 anni permettendo al pubblico il libero transito, quindi di "uso pubblico".

L'accertata esistenza del percorso in oggetto è suffragata da riferimenti storico-geografici e spesso consacrata anche da documentazione privata e pubblica. La sua chiusura si configura come una concreta limitazione da parte dei proprietari di un percorso sul quale insiste, da anni, l'utilizzo pubblico, come avviene pacificamente per la *strada vicinale*.

A riguardo si segnalano in proposito alcune importanti decisioni:

1. Il Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. IV 10 gennaio 1997, n. 29 si è così espresso:

"Le strade vicinali sono utilizzabili non solo dai proprietari confinanti, ma anche dalla collettività e, per essa, dal comune che la rappresenta. Pertanto è legittimo il provvedimento con cui il comune esercita il potere di autotutela possessoria ex art. 378, legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F e artt. 15 e 17 decreto legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, ordinando la rimozione delle opere che impediscono il transito attraverso una strada vicinale."

"L'ordine di apertura al pubblico transito di una strada vicinale è legittimo anche se la strada non sia iscritta nell'elenco di quelle vicinali, poiché tale iscrizione ha funzione non costitutiva, ma meramente dichiarativa".

L'USO PUBBLICO SI SOSTANZIA IN UNA SERVITÙ DI PASSAGGIO A FAVORE DI TUTTI I CITTADINI IN QUANTO SERVE A COLLEGARE UN LUOGO PUBBLICO (LA STRADA) AD UN ALTRO LUOGO PUBBLICO (L'ARENILE).



2. Si evidenzia inoltre, che il Regolamento della Regione Lazio del 12 Agosto 2016 n. 19 BUR, 16 Agosto 2016 n. 65: Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, prevede all'Art. 13 (Varchi di accesso all'arenile): I COMUNI PREVEDONO DI NORMA VARCHI DI ACCESSO ALL'ARENILE NELLA MISURA DI UNO OGNI 300 MT DI COSTA. LADDOVE NEL RAGGIO DI 300 MT NON SIANO PRESENTI SPIAGGE LIBERE O SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI CHE POSSANO ASSOLVERE ALLA SUDETTA FUNZIONE È OBBLIGATORIA LA REALIZZAZIONE DI UN VARCO, ANCHE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PUA COMUNALE.

3. In ultimo, è bene ricordare che oltre venti anni fa, tentò di risolvere il problema degli accessi alla spiaggia sul Lungomare di Sabaudia, l'allora sindaco di Sabaudia, Salvatore Bellasai, ma il TAR annullò le ordinanze che imponevano l'apertura dei cancelli. **Sentenza che non fu mai applicata in tutti questi anni sulla discesa "DA MORAVIA"**. Rimanendo pertanto questo varco uno dei pochi ancora disposizione dei cittadini su tutto il Lungomare di Sabaudia.

sviluppi

Questo evento ha generato svariate reazioni tra cui riportiamo :

1. mozione congiunta indirizzata al Presidente Nicola Zingaretti sono Gaia Pernarella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ed Enrico Forte, consigliere regionale del Partito Democratico: "La Regione avvii urgentemente tutte le opportune azioni al fine di riaprire il passaggio pedonale conosciuto come sentiero "Da Moravia" a Sabaudia, chiuso da privati alla fine dello scorso anno".
2. La scrittrice Dacia Maraini si è pronunciato con parole eloquenti : "quando si chiude qualcosa che era nella diponibilità di tutti si fa una censura, qualcosa di grave. Io penso che bisognerebbe ripensarci e chiedere ai privati di lasciare libere le discese, perché il mare è di tutti".
3. Su [change.org](https://www.change.org/p/sindaco-di-sabaudia-It-riapriamo-il-sentiero-di-moravia-al-circeo) <https://www.change.org/p/sindaco-di-sabaudia-It-riapriamo-il-sentiero-di-moravia-al-circeo> è stata lanciata una petizione al livello nazionale per chiedere il sostegno della cittadinanza, non solo di Sabaudia, per tentare di riaprire il passaggio. La petizione è frutto di una iniziativa di cittadinanza attiva di un gruppo di cittadini, a cui la nostra associazione sta dando supporto in termini di comunicazione e diffusione. Alla data odierna sono state raggiunte 1150 firme.

Tutto ciò premesso, Ritenendo di fare cosa utile all'amministrazione Comunale di Sabaudia e a tutta la collettività interessata al problema, abbia approfondito la questione con i nostri legali e quindi , in aggiunta agli strumenti già indicati in sede di esposto e dopo, ci permettiamo di fornire l'indicazione di questo ulteriore strumento per risolvere la questione.

Il Sindaco di Sabaudia potrebbe emettere una ordinanza sindacale, per la riapertura e ripristino del sentiero di discesa al mare, in forza di:



1.- L'art.54 dell'attuale TUEL **Testo Unico Enti Locali** che consente al Sindaco di poter operare una remissione nel possesso a favore della collettività tramite apposita ordinanza. Così come stabilito da numerose sentenze del TAR non è necessario che vi sia un provvedimento amministrativo precedente alla chiusura della strada privata che la qualifichi ad uso pubblico. Appare sufficiente che vi sia una servitù di uso pubblico di fatto, vale a dire che da tempo immemorabile una moltitudine indeterminata di cittadini abbia utilizzato il passaggio pedonale (come nel caso della discesa Da Moravia). È del tutto irrilevante, dunque, che il condominio risulti – dagli atti dei pubblici registri – il titolare della via e che provveda alla sua manutenzione a proprie spese.

Per l'esercizio di tale potere è necessario secondo la giurisprudenza che ricorrano quindi i seguenti elementi atti a qualificare una strada privata, quale strada privata ad uso pubblico:

- ✓ **il passaggio sia esercitato da tempo immemorabile;**
- ✓ **intrinseca idoneità del bene a garantire un interesse pubblico;**
- ✓ **l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone per soddisfare un interesse pubblico generale.**

Esistono innumerevoli sentenze che si pronunciano in merito a casi simili, per i quali è stato applicato tale principio di diritto; ne menzioniamo :

- **Tar Lazio, sez. Latina, sent. n. 128/2018.**
- **Consiglio di Stato sez. VI 20 giugno 2016 n. 2708.**

Segnaliamo inoltre, sempre nel merito, che secondo una recente sentenza del TAR Regione Sicilia, tali ordinanze sindacali andrebbero impugnate dal privato di fronte al giudice ordinario e non davanti al giudice amministrativo" (La sez. I del T.A.R. Sicilia, Palermo con la sentenza 21 settembre 2020, n. 1868, limita i poteri sindacali su un bene privato, rinviando la controversia al giudice ordinario non avendo l'Amministrazione poteri autoritativi su sedimi **non a uso pubblico**". In tale sentenza cita la pregressa giurisprudenza amministrativa:

Il Tribunale conclude dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario presso il quale il processo può essere riproposto, spettando a questi *«la giurisdizione sull'azione promossa dal privato nei confronti di una P.A. per negare che il proprio fondo sia gravato da servitù di pubblico transito siccome vantato in un provvedimento della stessa P.A, trattandosi di questione riguardante l'accertamento dell'esistenza ed estensione di diritti soggettivi, appartenenti sia ad un soggetto privato che all'Amministrazione, e contestandosi in radice il potere della medesima Amministrazione di classificazione delle strade ad uso pubblico»*.

[1] Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2015, n. 2196; sez. VI, 26 aprile 2018, nn. 2519 e 2520.



- [2] Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 5.
- [3] Cfr. Con. Stato, sez. V, 16 ottobre 2017, n. 4791 e 16 febbraio 2017, n. 713.
- [4] Cons. Stato, sez. II, 12 maggio 2020, n. 2992.
- [5] T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 17 marzo 2020, n. 3316.
- [6] Cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 14 febbraio 2017, n. 151.
- [7] Cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 7 maggio 2015, n. 279 e 19 maggio 2003, n. 1926.
- [8] Cfr. Cass. Civ., sez. unite, Ordinanze 17 marzo 2010, n. 6406 e 27 gennaio 2010, n. 1624.

Ci auguriamo, con questo contributo di aver messo in evidenza che la soluzione del problema potrebbe essere relativamente semplice e consentire, in tempi brevi, la restituzione del sentiero al suo uso pubblico. Tutto questo se viene ribadita la volontà politica di procedere.

Restiamo in attesa di un riscontro in merito.

San Felice Circeo 11/05/2021

Associazione "Il Fortino"

Codice Fiscale 91013210595 costituita il 10/10/1987,
il legale rappresentante
Ing. Giulio Schisani
3358174371